

Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento in materia di depositi dormienti (DPR 22.6.2007 n.116, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007).

Di seguito si riportano le informazioni in merito alla disciplina giuridica e alla gestione dei rapporti dormienti.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- Si definiscono "depositi dormienti" i rapporti contrattuali (tra cui i rapporti di conto corrente, depositi titoli, depositi a risparmio, ecc.) in capo al cliente di importo superiore a euro 100,00.
- Un rapporto diventa "dormiente" quando non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto (o di terzi da questo delegati) **per il periodo di tempo di 10 anni** decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari; non rilevano le operazioni di normale gestione del rapporto effettuate dalla Banca (ad es. accreditamento degli interessi, invio al cliente di rendicontazioni o informazioni relative al rapporto).

OBBLIGHI DELLA BANCA

- Una volta che il rapporto sia divenuto "dormiente", la Banca invia al titolare del rapporto una lettera raccomandata con avviso di ricevimento - all'ultimo indirizzo conosciuto - contenente l'invito a impartire disposizioni **entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione.**
- Decorso questo termine, il rapporto verrà **estinto** (art. 3 del Regolamento).
- Per evitare l'estinzione, è necessario che il titolare del rapporto effettui un'operazione o una movimentazione (come tale si intende anche la comunicazione espressa alla Banca di voler proseguire nel rapporto) a valere sul rapporto.
- Una volta estinto il rapporto, i relativi importi saranno, quindi, trasferiti ad un Fondo pubblico (il fondo di cui all'art. 1 comma 343 della L. 266/2005) la cui gestione è affidata ad una Commissione nominata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.